

2016



**[FACILE GUIDA ALLE  
PENSIONI PER IL  
PERSONALE DELLA SCUOLA  
– CESSAZIONI DAL SERVIZIO  
DAL 1° SETTEMBRE 2016]**

## CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01. 09. 2016

Il Decreto Ministeriale n.939 del 18.12.2015 fissa al **22 Gennaio 2016** il termine ultimo per la presentazione delle domande:

- di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di contribuzione;
- di dimissioni volontarie;
- di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo di anni 20.

Tutte le predette domande hanno effetto dal **1° Settembre 2016**.

Con la circolare ministeriale n.40816 del 21 dicembre 2015 sono state emanate le indicazioni operative per la cessazione dal servizio e l'accesso al trattamento pensionistico.

### Presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Quando?	Come?
Entro il 22 Gennaio 2016.	Esclusivamente tramite la procedura POLIS “ <b>Istanze on line</b> ”, disponibile nel sito del MIUR ( <a href="http://www.istruzione.it">www.istruzione.it</a> ).

### Presentazione della revoca della stessa domanda precedentemente inviata.

Quando?	Come?
Entro il 22 Gennaio 2016	Esclusivamente tramite la procedura POLIS “ <b>Istanze on line</b> ”, disponibile nel sito del MIUR ( <a href="http://www.istruzione.it">www.istruzione.it</a> ).

### Presentazione della domanda di permanenza in servizio.

Quando?	Come?
Entro il 22 Gennaio 2016.	In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.

### Presentazione della domanda di trattamento di pensione.

Quando?	Come?
Dopo la presentazione della domanda di cessazione. Non è fissata una data di scadenza. Entro il 22 Gennaio 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramite procedura telematica con l'assistenza gratuita di un Patronato.</li> <li>- Tramite accesso al sito dell'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione.</li> <li>- Tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164).</li> </ul>

**Requisiti per l'accesso al pensionamento in relazione alle diverse tipologie.**

CESSAZIONE A DOMANDA	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p><b>PER ANZIANITA'</b> (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.</p>	<p>Entro il 31/12/2011: almeno <b>35 anni</b> di contribuzione e <b>61 di età</b> oppure <b>36 anni di contribuzione e 60 di età anagrafica (Quota 96)</b>. La predetta <b>QUOTA 96</b> può essere raggiunta, avendo almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età, sommando poi i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.: <b>60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni</b> di contribuzione</p>
<p><b>PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ <b>Uomini: 42 anni e 10 mesi</b> di anzianità contributiva</li> <li>❑ <b>Donne: 41 anni e 10 mesi</b> di anzianità contributiva</li> </ul>	<p>Anzianità contributiva da considerare al 31/12/2016. In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni, è prevista una riduzione dell'importo della pensione.</p>
<p><b>PER VECCHIAIA</b> Personale con <b>66 anni e 7 mesi</b> di età considerati al 31/12/2016</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2016</p>
<p><b>PERSONALE FEMMINILE PER VECCHIAIA</b> <b>Donne nate entro il 31/12/1950</b> (almeno <b>65 anni</b> di età entro il 31/08/2016)</p>	<p><b>Anni 20</b> di contributi, <b>oppure anni 15</b> per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. <u>Requisito contributivo</u> da considerare al 31/12/2011</p>
<p><b>PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA"</b> <b>Donne</b> con almeno <b>57 anni e 3 mesi</b> di età congiunti ad almeno <b>35 di contributi</b>.</p>	<p>Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2015. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole.</p>

## CESSAZIONE D'UFFICIO

### PENSIONE PER VECCHIAIA (Donne e Uomini):

- Donne: 66 anni e sette mesi** di età
- Uomini: 66 anni e sette mesi** di età

Anzianità contributiva di almeno 20 anni compiuta entro il 31/08/2016.

### PENSIONE PER ANZIANITA'

- Donne: 41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva
- Uomini: 42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva

Anzianità contributiva compiuta entro il 31/08/2016, indipendentemente dall'età.

### Normativa previgente la riforma Fornero

**PENSIONE PER VECCHIAIA: donne nate entro il 31/12/1950 e almeno 20 anni di contributi.**  
**PENSIONE DI ANZIANITÀ : uomini e donne in possesso dei requisiti di "Quota 96" al 31/12/2011 e che maturano al 31/8/2016 65 anni di età anagrafica.**

I requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero si applicano al personale che, nel corso dell'anno 2011, risulta essere in aspettativa retributiva, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 141/2001, o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, della legge 104/1992.

Il personale interessato (c.d. salvaguardati) deve presentare istanza di accesso al suddetto beneficio alla competente direzione territoriale del lavoro, secondo le modalità definite dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche sociali.